

(N. 1676-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1956

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

ONOREVOLI SENATORI. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte delle disposizioni contenute nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del medesimo testo unico, dichiarazione pronunciata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 2 del 14-23 giugno 1956, e n. 11

del 19 giugno-3 luglio 1956, ha reso urgente la sostituzione alle norme dichiarate illegittime di nuove norme che siano conformi alla Costituzione.

A questo fine è diretto il disegno di legge presentato dal Governo col titolo « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », nel quale per ragioni di connessione trovano disciplina altri istituti che possono rite-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nersi coordinati con quelli di cui ebbe ad occuparsi la Corte costituzionale nelle mentovate sentenze.

Il disegno di legge mette a profitto le affermazioni di principio e quelle di carattere particolare che sono a base di dette sentenze.

Da un punto di vista generale la Corte costituzionale ha ritenuto la « necessità di assicurare strumenti adeguati nella prevenzione dei delitti », escludendo quindi che il costituente ne abbia voluto la soppressione.

In particolare, quanto all'ammonizione, ha riscontrato un contrasto stridente tra la regolamentazione di essa ai sensi degli articoli 164 a 176 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e il precetto costituzionale che sottrae all'autorità amministrativa il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale. E quanto al rimpatrio con foglio di via obbligatorio, non ha negato il potere della Autorità di pubblica sicurezza di emanare simile provvedimento, bensì ha escluso che questo possa essere non obiettivamente motivato, come ha escluso che possa contenere l'ordine di traduzione del rimpatriando.

Sotto la direttiva di queste dichiarazioni di principio e particolari, il disegno di legge disciplina, come si è accennato, tutto un complesso di istituti fra loro coordinati, uniformandosi in questo raggruppamento al criterio seguito dalla 1^a Commissione in sede di esame dei disegni di legge nn. 35, 254 e 400, aventi per oggetto modifiche da apportare al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Gli istituti disciplinati dal presente disegno di legge sono precisamente quelli della diffida, dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, della sorveglianza speciale congiunta, se le circostanze lo richiedano, col divieto di soggiorno in uno o più Comuni, infine quello dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, misure di prevenzione delle quali le prime due, la diffida e l'ordine di rimpatrio, sono di competenza del Questore, mentre le altre sono di competenza del Tribunale.

Giova ora esaminare le disposizioni che disciplinano i singoli anzidetti istituti, facendo cenno alle modifiche proposte dalla Commissione.

Le categorie di persone alle quali può essere rivolta la diffida, la ingiunzione cioè di cam-

biare condotta, sono determinate nell'articolo 1. Esse corrispondono, salvo un diverso ordine e raggruppamento, a quelle delle persone previste come suscettibili di diffida dalla 1^a Commissione nel testo elaborato in occasione dell'esame dei suddetti disegni di legge nn. 35, 254 e 400.

L'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio suppone che le persone delle categorie anzidette si trovino fuori dei luoghi di residenza e siano pericolose per la sicurezza o per la moralità pubblica; esso esige un provvedimento motivato (art. 2).

La Commissione, per rendere chiaro il concetto che il luogo del rimpatrio si identifica non necessariamente col luogo di nascita, bensì col luogo dove la persona aveva la residenza propone di adottare una formulazione diversa da quella del testo governativo; non solo, ma la Commissione è di avviso che debba essere determinato il termine massimo di durata del divieto di ritorno nel luogo da cui la persona è stata allontanata, pur rimanendo fermo che la Autorità può sempre autorizzare tale ritorno anche prima della scadenza del termine prefisso.

Per questi scopi la Commissione ritiene che si debba addivenire alla fusione dei primi due commi dell'articolo 2, nella più completa e più chiara formulazione che si propone.

È poi stabilito che nel caso di contravvenzione all'ordine di rimpatrio la sentenza che applica la pena, prevista nell'arresto da uno a sei mesi, disponga la traduzione del condannato al luogo del rimpatrio (art. 2 ultimo comma).

La sorveglianza speciale è applicabile alle persone indicate nell'articolo 1, quando, non avendo cambiato condotta nonostante la diffida, siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la moralità pubblica (art. 3). Le prescrizioni da osservarsi dalla persona sottoposta a tale misura sono determinate nel provvedimento che questa dispone (art. 5), fra le quali, se si tratta di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere col provento di reati, è di obbligo la prescrizione di darsi alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza. In questo come in ogni altro caso in cui sia disposta l'applica-

zione della sorveglianza speciale, deve essere di obbligo prescritto di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità, e senza averne dato tempestiva notizia alla Autorità locale di pubblica sicurezza.

A questa e alle altre prescrizioni indicate nell'articolo 5 può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più province.

La misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune è prevista per i casi di particolare pericolosità (art. 3). Quanto a prescrizioni, valgono quelle stesse contemplate agli effetti della sorveglianza speciale, salvo ad essere determinate in concreto dal Tribunale nel provvedimento che dispone l'obbligo di soggiorno in quel determinato Comune.

Ma può essere inoltre prescritto di non andare lontano dall'abitazione prescelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza, e di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa (art. 5).

Quanto alla prima di queste due particolari prescrizioni la Commissione ritiene di dover tradurre la parola « allontanarsi » del testo governativo nelle parole « andare lontano », per chiarezza del significato, che sarebbe altrimenti equivoco.

Il procedimento per far luogo alle misure della sorveglianza speciale, congiunta eventualmente al divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o per far luogo alla misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, è promosso dal Questore mediante proposta al Presidente del Tribunale. Questo provvede in camera di Consiglio con decreto motivato con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato.

La prima di queste disposizioni, quella relativa alla proposta del Questore, nel testo governativo si trova nell'articolo 3, mentre la seconda con ogni maggiore dettaglio di cui sarà detto qui di seguito, si trova nell'articolo 4.

La Commissione per ragione di organicità ritiene che la disposizione relativa alla proposta del Questore debba essere spostata dall'articolo 3 all'articolo 4, che come si è accennato disciplina tutto il procedimento.

A proposito dello stesso la Commissione poi ritiene che debba farsi espressa menzione del diritto dell'interessato di presentare memorie e di farsi assistere da un avvocato o da un procuratore. Da ciò l'analoga modificazione proposta al testo governativo.

Il provvedimento del Tribunale che dispone la misura di prevenzione, la quale non può essere di durata inferiore a un anno, nè superiore ai cinque anni, è suscettibile di ricorso da parte del Procuratore della Repubblica, come anche del Procuratore Generale presso la Corte di appello, e dell'interessato, ai quali tutti deve essere comunicato.

Anche la Corte di appello provvede in camera di Consiglio con decreto motivato, suscettibile a sua volta di ricorso in Cassazione per il solo motivo di violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero o dell'interessato (articolo 4).

I termini dei gravami sono previsti nel testo governativo in dieci giorni per il ricorso in Corte di appello, ed ugualmente in dieci giorni per quello in Cassazione.

La Commissione ritiene che il primo termine, quello per il ricorso in Appello, debba essere elevato a giorni quindici.

Comune è il termine di trenta giorni assegnato sia al Tribunale, sia alla Corte di appello, sia alla Corte di cassazione per i rispettivi provvedimenti (art. 4).

Quanto all'effetto non sospensivo del ricorso sia in Appello che in Cassazione, così come previsto dal testo governativo, la Commissione ritiene che il ricorso in Appello debba avere effetto sospensivo, in quanto ai casi di particolare gravità provvede l'articolo 6, con la cautela della custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena. È stato pertanto analogamente modificato il testo governativo dell'articolo 4 (quinto comma del testo governativo, sesto comma del testo della Commissione).

Se è proposta la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale può per motivi di par-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ticolare gravità, come si faceva cenno poc' anzi, disporre la custodia della persona denunciata in uno stabilimento di prevenzione e di pena (art. 6). Circa la durata di detta custodia, la Commissione, in correlazione alla modifica apportata all'articolo 4 circa l'effetto sospensivo del ricorso in appello, ha inteso che debba essere chiarito che la custodia dura fino a quando non sia diventata esecutiva la misura di prevenzione. Da ciò l'analoga modifica che si propone al testo dell'articolo 6.

I provvedimenti di applicazione della sorveglianza speciale e della misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune possono essere revocati o modificati, con provvedimento suscettibile di ricorso, questo senza effetto sospensivo (art. 7).

È assegnato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge al Questore per promuovere la convalida secondo le norme della legge stessa dei provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente alla medesima (art. 8).

La Commissione ritiene che detta norma debba essere completata, facendo obbligo al Questore che non si sia avvalso della facoltà di promuovere il procedimento di convalida, di darne comunicazione all'interessato entro un dato termine. Si propone quindi in tali sensi la integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 8.

La sanzione per il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale, come per chi contravvenga alle prescrizioni determinate col decreto che applica la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, è prevista nella pena dell'arresto da tre mesi a un anno (artt. 9 e 12).

L'applicazione della sorveglianza speciale è impedita e ne cessano gli effetti nel caso di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, ovvero della libertà vigilata, e ciò per il carattere assorbente di dette misure di sicurezza rispetto alla sorveglianza speciale (articolo 10).

Se la persona sottoposta a sorveglianza speciale, mentre questa è in corso, riporta una condanna, il termine assegnato per la sorveglianza speciale ricomincia a decorrere dal giorno in cui è stata scontata la pena, salvo il caso di cessazione per sottoposizione a misure di sicurezza come sopra (artt. 11 e 10).

Tanto il tempo trascorso in custodia preventiva, se questa è seguita da condanna, quanto quello trascorso in espiazione di pena detentiva, non si computano nel termine assegnato per la durata dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune (art. 12).

La misura di sicurezza detentiva estingue l'obbligo del soggiorno, mentre nel caso di applicazione della libertà vigilata, la persona vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno (art. 12).

Disciplinate in tal modo le interferenze tra misure di sicurezza e misure di prevenzione, sembra altresì alla Commissione che debba tenersi conto, nel nuovo ordinamento, di quelli che erano gli effetti consequenziali dell'ammonezione e del confino, a cui vengono a sostituirsi la sorveglianza speciale e l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

Ritiene perciò la Commissione di far seguire all'articolo 12 un articolo 12-bis, per stabilire che l'applicazione delle misure di prevenzione stabilite nell'articolo 3 importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonezione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

La 2^a Commissione ha dato parere favorevole al disegno di legge nelle sue linee generali, esprimendo alcuni rilievi circa la formulazione dei singoli articoli, che la 1^a Commissione ha tenuto nella massima considerazione.

Sia in relazione al detto parere, sia per le direttive seguite nel disegno di legge in ossequio alla Costituzione, esso, con le modifiche proposte, merita di essere approvato.

SCHIAVONE, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Art. 1.

Possono essere diffidati dal Questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente si trovino fuori dei luoghi di residenza e siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, il Questore può, con provvedimento motivato, disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Il Questore può, altresì, vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio, di ritornare senza preventiva autorizzazione nel Comune dal quale è allontanato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3.

Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiata condotta nonostante la diffida del Questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

A tali fini, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel Capoluogo di provincia.

Art. 4.

Il Tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il Presidente del Tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso (v. primo comma articolo 4).

Art. 4.

Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del Tribunale avente sede nel Capoluogo di provincia.

Il Tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del Pubblico Ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Identico.

Il provvedimento del Tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5.

Qualora il Tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza o si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il Tribunale prescrive di darsi alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'Autorità di Pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima.

Identico.

Identico.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Identico.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il Tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'Autorità di Pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla Autorità locale di Pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'Autorità di Pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza.

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, primo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena, fino a quando non sia deliberato sull'applicazione della misura di prevenzione.

Identico.

Identico.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andar lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'Autorità di Pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Identico.

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il Presidente del Tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in uno stabilimento di prevenzione e di pena, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'Autorità di Pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il Questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al Presidente del Tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento.

Art. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Identico.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il Questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Art. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 12-bis.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della presente legge importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.